

## Crocifissi o croci? Ancora qualche osservazione su icone, "simboli di Stato" e uso politico dei segni religiosi

di Alessandro Morelli \*

(25 novembre 2003)

1. È significativa e desta, nel contempo, viva preoccupazione la circostanza che il confronto tra civiltà diverse trovi le sue prime, clamorose occasioni di manifestazione (quantomeno nei pubblici dibattiti) proprio con riguardo alle incomprensioni causate dal linguaggio dei simboli, un sistema comunicativo caratterizzato dall'elevato grado di vaghezza e, al tempo stesso, dalla forte "carica emotiva" dei segni impiegati.

In una "dimensione simbolica" di produzione e di lettura dei segni, la *precomprensione* dell'interprete può rivestire un ruolo davvero decisivo, data, oltretutto, l'importanza relativa che la contestualizzazione del simbolo assume nei processi di decodificazione che lo riguardano. Pertanto, in una democrazia pluralista esposta a consistenti flussi migratori, che intenda aprirsi ad un processo d'integrazione senza con ciò perdere l'identità delle proprie radici culturali, l'uso di simboli rappresentativi dello Stato dovrebbe avere luogo *cum grano salis*.

Prudenza dovrebbe essere suggerita anche dalla considerazione che la logica che sottende tale linguaggio è quella propria della dialettica inclusione/esclusione: *non ha importanza stabilire esattamente cosa significhi (e quindi cosa includa) un simbolo, ma cosa esso escluda*.

Adottando quest'angolo visuale, tra l'altro, sembra possibile orientarsi nel cosmo polisemico del linguaggio simbolico, che risulta essere così molto più coerente di quanto a prima vista possa apparire.

2. Preliminarmente occorre interrogarsi sull'uso della stessa locuzione "simboli di Stato", giacché l'adozione di un criterio di carattere sostanziale nell'identificazione delle entità rientranti in tale categoria potrebbe incontrare ostacoli insormontabili. In ipotesi, infatti, ogni segno che, sulla base di una precisa ricognizione delle credenze diffuse nella società, risultasse, per gli italiani, evocativo del senso di appartenenza ad un comune sentire, potrebbe entrare a far parte della "simbolica di Stato". Sembra, dunque, preferibile, a tal riguardo, l'assunzione di un criterio di natura formale, in forza del quale dovrebbe farsi riferimento soltanto a quei segni la cui esposizione in locali o su atti pubblici, o in occasione di cerimonie ufficiali risultasse espressamente prescritta da atti imperativi dello Stato.

Ciò premesso, nell'esame di tali simboli (ma il rilievo vale ovviamente per tutta la simbolica politica e per quella religiosa) *l'aspetto morfologico è fondamentale*: una variazione anche minima nei colori o in un qualsiasi particolare visivo, che serva a connotare il simbolo nella sua peculiare configurazione, può modificarne nella sostanza il significato (o i significati). Non a caso, l'art. 12 Cost. fornisce una descrizione del tricolore in termini geometrici: «verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

In tal senso, non può che suscitare perplessità la scarsa attenzione che il Consiglio di Stato, nel parere n. 63/88, ha mostrato con riguardo alla differenza (tutt'altro che irrilevante tanto per i cattolici che per i protestanti) tra crocifisso e croce, laddove ha affermato, appunto, che «il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa».

A prescindere dal metodo interpretativo adottato (già fatto oggetto di critica in forza della considerazione che, nel decifrare il simbolo, l'individuazione di un significato non vale ad escludere tutti gli altri: sul punto sia consentito rinviare a quanto argomentato in *I simboli presi sul serio. Riflessioni sulla "simbolica di Stato" nelle democrazie pluraliste*, in questo *Forum*), non convince, nel passo sopra riportato, l'idea secondo cui *la croce starebbe per il crocifisso (e viceversa) senza alcuna differenza formale o sostanziale tra i due segni*, in virtù della loro acquisizione come "simboli di Stato". Non si può trascurare, infatti, che le entità assumibili quali segni identificativi di un ordinamento possono presentare caratteristiche strutturali anche profondamente diverse.

Tali differenze possono essere ben colte impiegando la distinzione tra *icone* e *simboli* adottata da Ch.S. Peirce (cfr., in

particolare, *Grammatica speculativa*, in Id., *Opere*, a cura di M.A. Bonfantini, Milano 2003, 147 ss.) nel contrapporre i segni legati ai rispettivi oggetti da un rapporto di somiglianza (ne costituirebbero esempi i ritratti) ai segni "opachi" o "arbitrari", connessi al denotato per motivi storici e convenzionali (si pensi ai sistemi linguistici in uso nelle varie società umane). Come si è già ricordato, la scelta del termine "simbolo" in tale accezione è stata criticata per il fatto che la denominazione in parola viene impiegata in altri contesti per indicare un segno vago e non arbitrario (così, ad esempio, oltre che in ambito artistico e religioso, anche negli studi sulla simbolica politica: cfr., tra gli altri, M.G. Pelayo, *Miti e simboli politici*, Torino 1970, 139 ss.; G.M. Chiodi, *Sul simbolico nelle scienze politico-sociali*. Nota introduttiva, in Id., *L'immaginario e il potere*, a cura dello stesso G.M. Chiodi, Torino 1992, 7 ss.; C. Bonvecchio, *Potere - Simbolo - Democrazia*, in Id., *Immagini del politico. Saggi sul simbolo e mito politico*, Padova 1995, 136 ss.); e, tuttavia, è forse possibile affermare che, in una prospettiva giuridica, la differenza tra le due nozioni tende a sfumare.

La vaghezza del simbolo, innanzitutto, è necessaria per l'assolvimento della sua funzione principale: quella di esprimere un preciso "messaggio di appartenenza". Non è possibile operare una gerarchia fra i tanti, diversi significati riconducibili ad un simbolo perché *a tutti deve essere riconosciuta pari dignità*. Ciò non di meno, la lettura di un simbolo come forma di espressione diffusa nella società e, ancor di più, l'assunzione di un segno come "simbolo di Stato" necessitano di una previa ricognizione dei significati convenzionalmente riconosciuti all'entità in esame, ricognizione che - come si è suggerito - può essere utilmente effettuata attraverso una "lettura in negativo" del segno simbolico, individuando i significati concordemente esclusi dal suo contenuto.

In definitiva, esigenze connesse alla garanzia della certezza del diritto impongono l'adozione di criteri interpretativi adeguati alla decodificazione dei simboli. Non ci si nasconde che probabilmente nessun canone ermeneutico potrà mai consentire l'eliminazione di tutti i sensi ulteriori e sfuggenti che il simbolo stesso sarà sempre in grado di evocare (e proprio per questo la definizione per esclusione appare la tecnica più ragionevole); ma, d'altro canto, la rinuncia alla ricerca di un metodo definitorio utile anche per i segni in discorso rischia di ingenerare un diffuso "solipsismo interpretativo", per il quale la definizione del simbolo verrebbe lasciata, integralmente e senza alcun vincolo, alla discrezionalità dell'osservatore. Se così fosse, non soltanto i segni simbolici dovrebbero essere banditi dal linguaggio giuridico di una democrazia costituzionale, ma non potrebbero costituirne nemmeno forme sintetiche di rappresentazione [ben altro approfondimento meriterebbe, poi, la verifica dell'esistenza di un "modo simbolico" di produzione dei testi normativi: si pensi, ad esempio, all'approvazione di norme tendenti a modificare la Costituzione affiancando ai nomi di alcune Regioni italiane la relativa traduzione in tedesco o in francese, o alla produzione di norme volte a mutare i nomi di organi statali o regionali senza una contestuale revisione delle rispettive funzioni, o ancora alle tante norme programmatiche che pullulano nella legislazione vigente; si tratta di norme che, pur con le evidenti differenze, possono tutte definirsi in un certo senso "simboliche", e il cui studio potrebbe offrire utili indicazioni sull'autoreferenzialità e sul grado di effettività propri dell'ordinamento vigente: il fenomeno è stato posto in rilievo, in particolare, da R. Bin (*Atti normativi e norme programmatiche*, Milano 1988, 351 ss. e, con specifico riferimento alla legislazione della riforma Bassanini, *Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi*, in AA.VV., *Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, a cura di A. Ruggeri e G. Silvestri, Milano 2001, 135 ss.)].

3. Sulla base delle osservazioni svolte in premessa, non è possibile non ravvisare una notevole differenza fra gli "statuti semiotici" del crocifisso e della croce. Il primo, al di là di ogni sovrasenso simbolico, rappresenta un determinato fatto storico, legandosi al proprio oggetto per un rapporto di somiglianza (ed è qualificabile, dunque, come un'icona); la seconda, invece, può essere intesa come un "simbolo" in senso peirciano, rinviando, per convenzione, ad un insieme di significati tutti riconducibili ad un concetto, massimamente comprensivo, di "cristianità".

È naturale che anche di un'icona possa praticarsi un "uso simbolico", attraverso il comune riconoscimento alla medesima di significati ulteriori, ad essa non immediatamente ascrivibili. Così nulla impedisce, in linea di principio, l'assunzione di un'icona come "simbolo di Stato"; e, tuttavia, com'è evidente, tale adozione non può non tener conto sia della struttura propria del segno (ciò che esso rappresenta, per somiglianza, in base ad una prima e immediata percezione), sia degli eventuali sovrasensi, storicamente accertabili, che all'icona stessa vengano attribuiti all'interno della comunità (si allude soprattutto alla considerazione del segno in parola come oggetto di culto e come simbolo religioso).

La differenza tra la croce e il crocifisso, come si è già ricordato, è tutt'altro che irrilevante anche se si affronta la questione in una prospettiva strettamente religiosa: l'icona del crocifisso, propria del cattolicesimo, appare in qualche modo estranea, ad esempio, alle tradizioni delle chiese evangeliche. Queste ultime, infatti, pur essendo cristiane, prediligono il simbolo della "croce nuda" (e, di contro, per gli stessi cattolici non sussiste una piena corrispondenza tra i due segni). Pertanto, la prospettiva secondo cui l'uso simbolico del crocifisso e l'esposizione del simbolo della croce

sarebbero equivalenti appare *propria di una visione parziale della cristianità, non necessariamente coincidente con quella cattolica, ma di certo estranea a quella protestante.*

La differenza in questione sembrerebbe *precludere ogni interpretazione evolutiva delle norme che impongono l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, anche qualora tali norme venissero intese come attualmente vigenti (sia l'art. 118 del R.D. n. 965 del 1924 che l'allegato C, punto n. 1, del R.D. n. 1297 del 1928 parlano, infatti, di "crocifisso" e non di "croce").

La scelta del crocifisso può essere letta, pertanto, come l'espressione di una preferenza manifestata dallo Stato italiano per un simbolo (*rectius*: per l'uso simbolico di un'icona) sentito più come cattolico che come universalmente cristiano. A tal proposito, l'art. 7, par. 3, della Legge sull'educazione e l'istruzione pubblica della Baviera (regione la cui popolazione risulta, tra l'altro, in maggioranza assoluta cattolica), sembrerebbe prevedere l'esposizione di una "croce" (*Kreuz*), nella quale potrebbero riconoscersi senza difficoltà tanto i cattolici che i protestanti.

4. Se, dunque, l'adozione del crocifisso come segno in qualche modo identificativo dello Stato italiano non può che essere letta *anche* come una predilezione di quest'ultimo per la religione cattolica, quali problemi porrebbe, in una prospettiva *de iure condendo*, l'assunzione del simbolo della croce?

Diverse ragioni, variamente riconducibili alla sostanziale difficoltà di collocare il segno in questione nell'attuale panorama della "simbolica di Stato", dovrebbero indurre ad abbandonare iniziative volte ad imporre l'affissione di croci nei locali pubblici. L'insieme dei "simboli di Stato" costituisce, infatti, un quadro coerente se solo lo si legga con quella tecnica definitoria per esclusione di cui si è detto (un'essenziale rassegna dell'attuale "simbolica di Stato", corredata da qualche utile indicazione storica, è proposta adesso in [www.quirinale.it](http://www.quirinale.it)).

Se, infatti, la Nazione trova sintetica espressione viva nel tricolore, la Repubblica è rappresentata dal caratteristico "emblema", i cui elementi furono scelti, al momento della sua creazione, guardando sì al patrimonio iconografico della tradizione storica e culturale italiana, ma pur sempre con il preciso intento di fornire una rappresentazione evocativa dei valori costituzionali. I colori della bandiera compaiono anche nello "stendardo presidenziale", segno della presenza del Capo dello Stato: in questo caso il richiamo al tricolore indica la funzione riconosciuta all'organo in parola di rappresentante dell'unità nazionale.

In via preliminare, ci si dovrebbe chiedere se sia ammissibile, secondo Costituzione, la compresenza di più "simboli di Stato" (anche se la prassi cerimoniale prevede un numero consistente di configurazioni simboliche, a vario titolo, espressive dell'identità dell'ordinamento statale).

A tal riguardo, si potrebbe sostenere che l'ordinamento repubblicano può rappresentarsi, nelle sue diverse componenti, con una molteplicità di simboli; del resto, tale facoltà non è negata nemmeno agli enti territoriali diversi da quello statale (a loro volta componenti essenziali della stessa Repubblica), che anzi la esercitano orgogliosamente, fregiandosi di emblemi e di altre configurazioni la cui memoria è spesso molto antica e ancora saldamente radicata nella coscienza sociale delle comunità interessate (si pensi, ad esempio, a certi stemmi comunali). Ritenuta ammissibile una molteplicità di "simboli di Stato", è poi dato sostenere (salvo i limiti cui si accennerà fra breve) la possibilità di apportare ai segni in questione modifiche tendenti a rendere più efficace la rappresentazione delle "cose" da essi evocate.

Diversamente, per il tricolore non parrebbe che si possa consentire alcuna revisione: l'art. 12 Cost., infatti, sembra *riconoscere* (esattamente come accade, ai sensi dell'art. 2, per i «diritti inviolabili dell'uomo») come *sola* bandiera della Repubblica il «tricolore italiano», unico segno identificativo e sintesi visiva della Nazione e, nel contempo, dei principi fondamentali enunciati nei precedenti articoli della Carta, espressivi di quei valori attorno ai quali si è ricostituita l'Italia repubblicana dopo la caduta del regime fascista e la fine del secondo conflitto bellico.

Ciò premesso, come si collocherebbe, in tale quadro, il simbolo della croce?

La risposta impone tanto l'individuazione dell'attributo proprio dell'ordinamento statale al quale il segno in questione verrebbe ad essere collegato, quanto la ricognizione del portato semantico del simbolo.

Con riguardo al primo punto, chi si mostra favorevole all'esposizione di croci (e crocifissi) nelle scuole o in altri locali pubblici, in genere, riconosce nell'identità nazionale l'oggetto di riferimento dei simboli in parola. La questione sembrerebbe assumere una fisionomia in parte diversa qualora si suggerisse di legare il segno della croce al concetto

di Repubblica piuttosto che a quello di Nazione, proponendo, ad esempio, d'introdurre tale simbolo nell'emblema repubblicano.

Una simile iniziativa, rispetto all'imposizione *ex lege* dell'affissione di croci, legittimerebbe probabilmente l'assunzione di un minor numero di sovrasensi simbolici e consentirebbe più facilmente letture laiche della configurazione in oggetto (la croce, nella cornice dell'emblema e, dunque, in armonia con gli altri elementi costitutivi della rappresentazione simbolica, potrebbe indicare, infatti, il regime concordatario dei rapporti tra Stato e Chiesa o la condivisione di alcuni valori fondamentali della Repubblica con il patrimonio culturale cristiano). E, tuttavia, se si accetta il metodo d'interpretazione dei segni simbolici che si è qui proposto (in base al quale non sarebbe consentita alcuna selezione tra più significati egualmente corroborati dagli usi sociali del simbolo), non si può non riconoscere che anche una simile innovazione porterebbe con sé *alcuni* significati incompatibili con l'ispirazione intimamente pluralistica dell'ordinamento repubblicano e con il principio costituzionale di uguale libertà di tutte le confessioni religiose.

Quanto alla tendenza a legittimare l'esposizione di simboli religiosi facendo riferimento ad aspetti connotativi dell'identità nazionale, è dato registrare, poi, una certa sproporzione del portato semantico dei segni suddetti rispetto all'oggetto che si vorrebbe con essi denotare. Da un lato, infatti, il cristianesimo ha influenzato in misura rilevante, insieme alla nostra, tutta la tradizione culturale dell'Occidente (e non solo); dall'altro, l'"italianità" non può - e quel che più interessa - *non deve* coincidere *tout court* con la cristianità, se intende aprirsi agli influssi provenienti da altre (e diverse) realtà culturali, com'è nella logica pluralistica della Costituzione repubblicana.

Si potrebbe dire sinteticamente che, *se per definirsi cristiani non è necessario essere italiani, di contro, per essere riconosciuti come italiani non è necessario essere cristiani.*

5. In definitiva, il simbolo si configura come uno strumento di comunicazione di non facile impiego proprio perché *si presta ad esprimere concetti complessi, assumendoli nella loro globalità.*

Non è possibile rappresentare simbolicamente *una parte* della Nazione o *una parte* della Repubblica che non corrisponda, a sua volta, ad un'entità autonomamente riconoscibile (come, ad esempio, una Regione, una Provincia, un Comune, ecc.) senza, nel contempo, escludere dalla connotazione dell'oggetto denotato tutto ciò che non può essere ricondotto al simbolo (il tricolore *esclude* la "non italianità"; l'adozione della croce come simbolo nazionale *escluderebbe* l'"italianità non cristiana"). Né si può sostenere che l'affissione obbligatoria della croce troverebbe la sua sola giustificazione nella circostanza che il cristianesimo è la religione della maggioranza della popolazione italiana: così ragionando, infatti, non si comprenderebbe perché ad "altre" maggioranze (ad esempio, politiche) dovrebbe essere preclusa la possibilità di ottenere un riconoscimento "simbolico" nell'esposizione obbligatoria dei propri emblemi.

In realtà, in entrambi i casi la ragione del divieto è semplice: *non si può fare del simbolo di una maggioranza un "simbolo di Stato" se, per un verso, si riconosce l'ingovernabile potenza evocativa del linguaggio simbolico e, per un altro, s'intende fondare l'ordinamento democratico costituzionale non già sull'affermazione assoluta del principio di maggioranza, ma sul comune riconoscimento di un nucleo di valori intangibili (sul punto cfr., per tutti, G. Silvestri, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. cost., 1996, 3 ss.).*

Nessuno Stato può mettere in discussione seriamente i propri simboli senza rivedere, nel contempo, il contenuto dei principi supremi sui quali fonda la propria legittimità. Il legame tra questi ultimi e le forme di espressione simbolica adottate con appositi atti imperativi è tale che le questioni concernenti la possibilità d'introdurre un *nuovo* "simbolo di Stato" o di procedere alla revisione di un simbolo già esistente potrebbero trovare utili criteri risolutivi proprio nella riflessione teorica sviluppatasi intorno ai concetti di potere costituente e di costituzione in senso materiale.

È possibile concludere, infatti, che *i "simboli di Stato" si pongono come rappresentazioni genuine del potere costituente, le quali, consentendo di cogliere aspetti propri di quest'ultimo che altrimenti rischierebbero di sfuggire ad ogni altro mezzo di conoscenza, costituiscono un patrimonio indisponibile per qualsiasi maggioranza di governo.*

Con riguardo alla possibilità di ammettere cambiamenti nella morfologia della "simbolica di Stato", fatta eccezione per la configurazione (immutabile) del tricolore, l'atteggiamento più ragionevole sembrerebbe essere quello di consentire soltanto modifiche *in melius*, esattamente come da più parti, in dottrina, si suggerisce di fare relativamente alla questione della revisionabilità dei principi fondamentali della Carta (cfr., ad esempio, A. Ruggeri, *Fonti e norme nell'ordinamento e nell'esperienza costituzionale*, I, *L'ordinazione in sistema*, Torino 1993, 75 ss.). Non s'ignora il fatto che l'individuazione dei limiti entro i quali dovrebbe muoversi il potere costituito nella revisione dei simboli espressivi del



potere costituente risulta ancor più ardua della delimitazione dei confini di modificabilità degli stessi principi fondamentali. Ciò non di meno, in questo caso si potrebbe adottare quale criterio tendenziale quello di ritenere ammissibili solo cambiamenti volti a rendere il simbolo *maggiormente inclusivo*.

Si può forse immaginare che un processo evolutivo di tal sorta, parallelamente alla trasformazione in atto nella comunità statale, finirebbe col condurre ad una simbolica essenziale e archetipica, sempre meno legata a caratteri etnico-culturali specificamente localizzati; e, tuttavia, non si può non riconoscere che - come spesso si afferma in riferimento ai problemi di metodologia delle scienze umane -, relativamente agli esiti ultimi di processi storici come quelli di cui ora si discorre non è facile avanzare previsioni che, a ben vedere, non somiglino a delle autentiche scommesse.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali